

Legge regionale 04 luglio 1997 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

Art. 22

(Proroga di termini)

1. Limitatamente all'anno 1997 il termine di cui al comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 10/1997 è posticipato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.